

# LA NUOVA MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA

12 GIUGNO 2017

**Ciclo di Webinar «PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020: strategia di intervento e progetti in corso»**

# LA LEGGE DELEGA: L. 7 AGOSTO 2015, n. 124

---

La legge n. 124/2015 ha conferito, con l'articolo 5, una delega polivalente volta – sulla base dei principi di cui allo stesso articolo 19 (e al successivo articolo 20) della legge n. 241, dei principi europei in tema di accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – alla:

## 1. “PRECISA INDIVIDUAZIONE” DEI PROCEDIMENTI OGGETTO DI SCIA, SILENZIO ASSENSO, COMUNICAZIONE PREVENTIVA ED AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

È stata data attuazione alla delega con l'**adozione del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (cd. SCIA 2)**

## 2. “INTRODUZIONE DELLA “DISCIPLINA GENERALE DELLE ATTIVITÀ NON ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ESPRESSA

È stata data attuazione alla delega con l'**adozione del d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126 (cd. SCIA 1)**

# I PROBLEMI DA AFFONTARE

---

1

I PROBLEMI SEGNALATI DAI CITTADINI E DALLE IMPRESE

2

GLI ESITI DELL'INDAGINE SUAP

3

L'INSUFFICIENTE ATTUAZIONE:

- dei principi di liberalizzazione
- della legge sul procedimento amministrativo
- dello sportello unico

# INDAGINE SUAP: I PRINCIPALI PROBLEMI APERTI

---

(CONSIDERANDO UTENZA E AMMINISTRAZIONI)

- **Difformità** tempi, procedure, piattaforme informatiche, modulistica, **anche all'interno della stessa Regione**
- **Complessità** procedure
- Problemi di ***back office*** all'interno e tra le amministrazioni
- **Qualificazione e scarsa numerosità** operatori
- **Flussi telematici** di *front office* e *back office*

# I DECRETI N. 126 E N. 222 (“SCIA 1 E 2”): I PROBLEMI DA AFFRONTARE

- Adempimenti e procedure **differenziate tra Comune e Comune**
- **Modulistica** differenziata
- **Frammentazione dei soggetti pubblici** a cui rivolgersi
- Dietro ad una semplice SCIA ci possono essere una miriade di **atti presupposti**

# IL D.LGS. n. 126/2016 (cd. SCIA 1)

---

Il d.lgs. n. 126 recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA1)”  
(pubblicato sulla GU del 13 luglio 2016, n. 162) attua la parte della delega che prevede *“l’introduzione della disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa”*.

La formulazione ha un contenuto piuttosto ampio e innovativo in quanto nelle “attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa” rientrano sia le attività soggette a SCIA, sia a silenzio assenso, sia a mera comunicazione preventiva.

L’intento è quello di introdurre nell’ordinamento norme generali comuni a diversi regimi di semplificazione previsti dalla legge n. 241 per i procedimenti a istanza di parte, accomunati dal fatto di consentire un’attività senza necessità di un provvedimento espresso dell’amministrazione.

# IL D.LGS. n. 126/2016 (CD. SCIA 1)

---

il decreto SCIA 1 disciplina, innanzitutto, disposizioni volte a:

1

**Uniformare le modalità di presentazione e contenuti standard di istanze, comunicazioni e segnalazione degli interventi**  
(articolo 2 )

2

**Disciplinare le modalità di presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni**  
(articolo 3 c. 1, let. a) del decreto, nella parte che introduce l'articolo 18-bis alla l. n. 241)

3

**Introdurre la concentrazione dei regimi**  
(articolo 3, c. 1, let. c) del decreto SCIA 1, nella parte che introduce l'articolo 19-bis alla l. n. 241)

# IL D.LGS. n. 126/2016 (CD. SCIA 1)

---

1

Le disposizioni per uniformare le modalità di presentazione e contenuti standard di istanze, comunicazioni e segnalazione degli interventi.

La predisposizione di moduli unificati e standardizzati che definiscono:

- i contenuti tipici dei moduli per ciascuna delle attività considerate;
- l'organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni;
- la documentazione da allegare

...e che **devono essere pubblicati** sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione!

# IL D.LGS. n. 126/2016 (CD. SCIA 1)

---

1

Le disposizioni per uniformare le modalità di presentazione e contenuti standard di istanze, comunicazioni e segnalazione degli interventi.

La modalità di adozione di tali moduli si differenzia a seconda del tipo di amministrazione coinvolta:



Per le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la PA, sentita la Conferenza unificata

Per le amministrazioni regionali o locali (con riguardo all'edilizia e alle attività produttive), tramite intese o accordi raggiunti in sede di Conferenza unificata nel rispetto del principio di leale collaborazione.

il 4 maggio 2017 è stata approvata, in Conferenza unificata, insieme all'Accordo, la modulistica unificata e standardizzata per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze relative alle attività produttive ed edilizie della Tabella A del d.lgs. n. 222 del 2016!

# IL D.LGS. n. 126/2016 (CD. SCIA 1)

---

1

Le disposizioni per uniformare le modalità di presentazione e contenuti standard di istanze, comunicazioni e segnalazione degli interventi.

... i rimedi contro il ritardo o inadempienza sono i **POTERI SOSTITUTIVI**:

Se l'amministrazione inerte o in ritardo è locale, le Regioni devono assegnare un termine «congruo» per provvedere, e laddove, l'inerzia perduri, possono adottare misure sostitutive.

Se l'amministrazione inerte o in ritardo è una Regione, può essere attivato il potere sostitutivo previsto dall'art. 8 della legge n. 131 del 2003

«il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario»

... i rimedi contro la mancata pubblicazione dei moduli (o delle informazioni circa le certificazioni e attestazioni) sono le **SANZIONI**: sospensione del servizio con privazione della retribuzione da 3 gg a 6 mesi

# IL D.LGS. n. 126/2016 (CD. SCIA 1)

---

1

Le disposizioni per uniformare le modalità di presentazione e contenuti standard di istanze, comunicazioni e segnalazione degli interventi.

Per garantire al cittadino e all'impresa la certezza dei dati richiesti e resi conoscibili attraverso la pubblicazioni sul sito internet, il decreto:

Introduce una previsione di estremo, garantendo effettività a principi già da tempi presenti nell'ordinamento

L'amministrazione può chiedere all'interessato informazioni o documenti ulteriori SOLO SE il contenuto dell'atto presentato NON corrisponde a quanto richiesto dai moduli pubblicati dall'amministrazione stessa.

**è vietata la richiesta di informazioni e documenti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella modulistica standardizzata o nel sito istituzionale!!!!**

Se tale divieto non viene rispettato il decreto stabilisce la sanzione quale illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio e privazione della retribuzione

# IL D.LGS. n. 126/2016 (CD. SCIA 1)

---



## Le disposizioni sulla presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni (nuovo art. 18-bis)

Al momento della presentazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione, l'amministrazione deve rilasciare una ricevuta che, laddove ne contenga tutti gli **elementi richiesti dalla legge**, costituisce comunicazione di avvio del procedimento.

... cioè per le istanze di autorizzazione: l'oggetto del procedimento promosso; l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti

# IL D.LGS. n. 126/2016 (CD. SCIA 1)

---

2

## Le disposizioni sulle modalità di presentazioni di istanze, segnalazioni e comunicazioni (nuovo art. 18-bis)

*Art. 18-bis «1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni e' rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non puo' comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilita' del soggetto competente».*

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI:

Il rilascio della ricevuto NON condiziona l'efficacia della segnalazione o dell'istanza.

La ricevuta indica i termini entro i quali l'amministrazione deve rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza (se l'istanza o la segnalazione sono presentate ad ufficio diverso a quello competente il termine decorre dal ricevimento dell'ufficio competente).

# IL D.LGS. n. 126/2016 (CD. SCIA 1)

---

3

Le disposizioni che introducono la concentrazione dei regimi (l'articolo 19-bis, l. 241)

**Procedimento SCIA UNICA** (casi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA, siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche):

Se le amministrazioni competenti accertino la **carenza dei requisiti e dei presupposti della SCIA** possono adottare (ai sensi dell'art. 19, comma 3, legge n. 241 del 1990):

1. una proposta motivata di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa e di rimozione degli effetti dannosi;
2. una richiesta motivata di conformazione dell'attività intrapresa e dei suoi effetti alla normativa vigente, con l'indicazione delle misure necessarie e del termine non inferiore a 30 gg entro cui adottarle;
3. una proposta di atto motivato di sospensione dell'attività nei casi di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.

# IL D.LGS. n. 126/2016 (CD. SCIA 1)

---

3

Le disposizioni che introducono la concentrazione dei regimi (l'articolo 19-bis, l. 241)

**Procedimento SCIA UNICA** (casi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA, siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche):

Qualora lo sportello unico riceve dalla/e amministrazione/i interessata/e le proposte di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, di conformazione o di sospensione dell'attività intrapresa:

**entro 5 giorni** dal ricevimento delle proposte motivate da parte delle amministrazioni competenti, e quindi decorsi 60 gg (SCIA produttiva) o 30 gg (SCIA edilizia) dalla presentazione della segnalazione, adotta i relativi provvedimenti

# IL D.LGS. n. 126/2016 (CD. SCIA 1)

---

3

Le disposizioni che introducono la concentrazione dei regimi (l'articolo 19-bis, l. 241)

**Procedimento SCIA condizionata** (casi in cui lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA è condizionato all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici o amministrazioni ovvero all'esecuzione di verifiche preventive):

- l'interessato presenta allo sportello unico la relativa istanza;
- lo sportello unico rilascia la ricevuta ai sensi dell'art.18-*bis*, legge n. 241 del 1990 e indice la conferenza di servizi entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza;
- in attesa del rilascio degli atti di assenso presupposti alla SCIA, l'efficacia della SCIA resta sospesa;
- scaduti i termini previsti per le determinazioni motivate da parte delle amministrazioni competenti, entro 5 gg, lo sportello unico comunica all'interessato il rilascio degli atti di assenso.

# IL D.LGS. n. 126/2016 (CD. SCIA 1)

---

3

Le disposizioni che introducono la concentrazione dei regimi (l'articolo 19-bis, l. 241)

## SCIA condizionata e conferenza di servizi!

- Art. 19-bis, comma 3: “quando l'attività oggetto di SCIA e' condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale e' rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello da' comunicazione all'interessato”.
- Art. 14, comma 2. «La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici».

# IL D.LGS. n. 126/2016 (CD. SCIA 1)

---

3

Le disposizioni che introducono la concentrazione dei regimi (l'articolo 19-bis, l. 241)

## **SCIA condizionata e conferenza di servizi!**

nell'ambito della SCIA condizionata, la conferenza di servizi può essere indetta anche per l'acquisizione di un unico atto di assenso.

Tale scelta che estende l'ambito di applicazione della conferenza, risolve l'effetto paradossale determinatosi a seguito del parere del 13 luglio 2016, n. 1640 in cui il Consiglio di Stato ha dichiarato l'inapplicabilità dell'istituto del silenzio assenso tra amministrazioni di cui all'articolo 17-*bis* della legge n. 241 in tutti i casi in cui, lo sportello unico al quale è presentata l'istanza, svolge unicamente il ruolo di interfaccia con l'amministrazione competente.

# IL D.LGS. n. 126/2016 (CD. SCIA 1)

---

3

Le disposizioni che introducono la concentrazione dei regimi (l'articolo 19-bis, l. 241)

## **SCIA condizionata e conferenza di servizi!**

Il problema derivava dal fatto che esistono diversi casi in cui per lo svolgimento di un'attività il privato, in aggiunta alla presentazione presso lo sportello unico di una SCIA, debba richiedere ad altra amministrazione – per il tramite dello stesso sportello – il rilascio di un unico titolo autorizzatorio. Per questi casi, dovendosi continuare ad applicare i termini ordinariamente previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio, il privato non avrebbe potuto beneficiare né dei tempi più brevi e veloci previsti dalla nuova conferenza di servizi, né delle garanzie di conclusione del procedimento sottese all'istituto del silenzio assenso. Pertanto, in base al combinato disposto della nuova disciplina sulla conferenza di servizi e sull'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, sarebbe stato - paradossalmente - più conveniente per il privato richiedere l'applicazione di un regime più "oneroso", come quello autorizzatorio che garantisce l'applicazione della conferenza di servizi, piuttosto che quello più libero della SCIA condizionata.

# IL D.LGS. n. 222/2016 (cd. SCIA 2)

---

## IL D.LGS. n. 222 DEL 2016:

1. completa l'attuazione della delega dell'art. art. 5 della legge n. 124 del 2015 relativa alla “precisa individuazione dei procedimenti”.
2. effettua la ricognizione delle attività private in materia di edilizia, ambiente, commercio e attività assimilabili nella Tabella A, che forma parte integrante del decreto;
3. indica per ciascun procedimento/attività della Tabella A il regime amministrativo applicabile e descrive la concentrazione dei regimi amministrativi valevole su tutto il territorio nazionale;
4. Introduce disposizioni generali sulla SCIA (vedi la disposizione sul termine di decorrenza)
5. Introduce disposizioni specifiche intervenendo sui settori liberalizzati

# IL D.LGS. n. 222/2016 (cd. SCIA 2)

---

## LA TABELLA A

Contiene l'elenco di 246 attività/procedimenti nei settori delle attività commerciali e assimilabili, dell'edilizia e dell'ambiente

Elenca, collocandole in 4 colonne:

- a) il tipo di attività;
- b) il regime amministrativo corrispondente (SCIA, SCIA unica, silenzio assenso, comunicazione, autorizzazione);
- c) la concentrazione dei regimi amministrativi, che indica la modalità di presentazione delle istanze, segnalazioni, comunicazioni, nonché i titoli di legittimazione necessari per svolgere una determinata attività;
- d) i riferimenti normativi.

# IL D.LGS. n. 222/2016 (cd. SCIA 2)

---

## LA TABELLA A

Questa scelta consente di:

- 1) comprendere le modalità di svolgimento di ciascuna procedura;
- 2) individuare gli adempimenti a carico dell'interessato e della PA in relazione al singolo regime giuridico individuato;
- 3) “codificare” gli adempimenti per ciascun procedimento;
- 4) evitare duplicazioni procedurali e l'introduzione di oneri non previsti.

Secondo il Cons. di Stato il d.lgs. n. 222 del 2016 può essere definito una forma di “codificazione soft”, poiché realizza *“un riordino normativo, ancorché parziale (...) ossia una raccolta organica e semplificata (...) di tutte le discipline vigenti dell'attività privata nei settori interessati”* (Ad. Comm. Spec. n. 1784 del 2016).

# IL D.LGS. n. 222/2016 (cd. SCIA 2)

---

## LA TABELLA A

Per lo svolgimento delle attività per le quali la Tabella A indica:

- **LA COMUNICAZIONE**, quest'ultima produce effetto con la presentazione alla amministrazione competente o allo sportello unico. Se per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione sono richieste più comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo sportello unico;
- **LA SCIA**, si applica l'art. 19, legge n. 241 del 1990. L'interessato può avviare immediatamente l'attività, le amministrazioni competenti controllano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti entro i termini di 60 (SCIA produttiva) o 30 (SCIA edilizia). Nel caso sia accertata la carenza dei requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa vigente;

# IL D.LGS. n. 222/2016 (cd. SCIA 2)

---

## LA TABELLA A

Per lo svolgimento delle attività per le quali la Tabella A indica:

- **LA SCIA UNICA**, si applica l'art. 19-*bis*, comma 2, legge n. 241 del 1990. Quando per lo svolgimento di un'attività siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello unico. Nel caso sia accertata la carenza dei requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente;
- **LA SCIA CONDIZIONATA** ad atti di assenso comunque denominati, si applica l'art. 19-*bis*, comma 3, legge n. 241 del 1990. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti autorizzatori o di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo sportello unico contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato;

# IL D.LGS. n. 222/2016 (cd. SCIA 2)

---

## LA TABELLA A

Per lo svolgimento delle attività per le quali la Tabella A indica:

- **L'AUTORIZZAZIONE**, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio - assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato;
- **L'AUTORIZZAZIONE PIÙ LA SCIA, LA SCIA UNICA O LA COMUNICAZIONE**, l'interessato può allegare alla domanda per l'autorizzazione una semplice SCIA, una SCIA unica o una comunicazione per le attività che le prevedono

# LA TABELLA A IN GAZZETTA UFFICIALE – ESERCIZIO DI VICINATO

## SEZIONE I - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI

### 1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA

#### 1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA	<u>In caso di</u> attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.  Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1  D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett d) e 7
	<u>In caso di</u> esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi:  La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
2.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
	<u>In caso di</u> esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per volta prevenzione incendi:  Ai fini della volta della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

# LA TABELLA A IN GAZZETTA UFFICIALE – ESERCIZIO DI VICINATO

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.		SUAP ai VV.F.	
3.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

## 1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
4.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA unica	<p>SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. d) e 7</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al	SCIA unica	<p>SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura</p>	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

# LA TABELLA A IN GAZZETTA UFFICIALE – BAR E RISTORANTI

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
64.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1

## 3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
65.	<b>Apertura Trasferimento di sede Ampliamento</b>  Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande <b>in zone tutelate</b>	Autorizzazione/silenzio assenso (60 giorni) più SCIA	<b>Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:</b>  La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.  La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.  <b>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</b>  Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1  Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86  Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	<b>Apertura Trasferimento di sede Ampliamento</b>  Di esercizio di somministrazione			D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1  Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86  Regolamento n. 852/2004/CE del



# LA TABELLA A IN GAZZETTA UFFICIALE – BAR E RISTORANTI

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>di alimenti e bevande in zone tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) Autorizzazione/silenziassenso (60 giorni) più SCIA unica</p> <p>b) Autorizzazione più SCIA</p>	<p>a) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA unica, che è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA unica svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato della SCIA unica.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p> <p>b) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA, che è trasmessa a cura del SUAP</p>	<p>Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>



# LA TABELLA A IN GAZZETTA UFFICIALE – CILA E SCIA

1.2. CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell'art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990)

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
59.	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C.	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 10 D.P.R. n. 151/2011, art. 3 - Allegato I, attività categorie B e C
60.	Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA.	CILA/SCIA più autorizzazione /silenzio assenso decorso il termine di 90 giorni	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis



# LA TABELLA A IN GAZZETTA UFFICIALE – CILA E SCIA

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
61.	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 42/2004, art. 146
62.	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 139/2010



# IL D.LGS. n. 222/2016 (cd. SCIA 2)

---

## I REGIMI AMMINISTRATIVI DELLE ATTIVITÀ PRIVATE

- Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, **possono ricondurre** le attività non espressamente elencate nella Tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.
- Le amministrazioni procedenti devono rendere gratuitamente agli interessati **la consulenza funzionale all'istruttoria (“preistruttoria”)** relativa alle attività elencate nella Tabella A, al fine di agevolare l’inquadramento del regime giuridico dell’intervento ipotizzato (*Cons. di Stato, 5.1.1, Ad. Comm. Spec. n. 1784 del 2016*), fatto salvo il pagamento dei diritti di segreteria previsti dalla legge.

# IL D.LGS. n. 222/2016 (cd. SCIA 2)

---

## LIVELLI ESSENZIALI E TERMINI DI ADEGUAMENTO

- Le Regioni e gli Enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal decreto, possono prevedere **livelli ulteriori di semplificazione**.
- Le Regioni e gli Enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto **entro il 30 giugno 2017**.

# L'ACCORDO SULLA MODULISTICA

---

Con l'accordo tra Governo, Regioni ed enti locali siglato in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, è stata raggiunta l'**intesa su moduli unificati e standardizzati per comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali e assimilate.**

**SI TRATTA DI UN PRIMO PACCHETTO FRUTTO  
DEL LAVORO CONDIVISO FRA REGIONI, ANCI E GOVERNO**

Gli accordi riguardano la standardizzazione delle informazioni e **sono pensati per essere utilizzati in modalità telematica** e non in forma tradizionale cartacea. I moduli, infatti, devono prevedere tutte le possibili opzioni, ma il cittadino o l'impresa vedranno solo quelle che li riguardano. I quadri riepilogativi della documentazione potranno essere generati in automatico.

# MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA

## Attività commerciali e assimilate

---

1. Scheda anagrafica
2. Esercizio di vicinato
3. Media e grande struttura di vendita
4. Vendita in spacci interni
5. Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree pubbliche
6. Vendita per corrispondenza, tv, e-commerce
7. Vendita presso il domicilio dei consumatori
8. Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate)
9. Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate)
10. Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
11. Attività di acconciatore e/o estetista
12. Subingresso in attività
13. Cessazione o sospensione temporanea di attività
14. Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004)

# MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA

## Attività edilizie

---

1. Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
2. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
3. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire
4. Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee  
Soggetti coinvolti - allegato comune a CILA, SCIA e CIL
5. Comunicazione di fine lavori
6. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l' agibilità

## **TRA LE NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI:**

---

**NON POSSONO PIÙ ESSERE RICHIESTI DATI E ADEMPIMENTI  
CHE DERIVANO DA PRASSI AMMINISTRATIVE,  
MA NON SONO ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.**

Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali per l'avvio di un'attività commerciale.

**NELLA MODULISTICA COMMERCIALE IL LINGUAGGIO È STATO SEMPLIFICATO,**  
utilizzando il più possibile termini di uso comune, più comprensibili per chi deve compilare e firmare le dichiarazioni.

Così, ad esempio, quello che prima era «un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande» è diventato, più semplicemente, un bar o un ristorante.

**SONO STATE ELIMINATE TUTTE LE ESPRESSIONI DEL TIPO «AI SENSI DELLA LEGGE»**  
(i riferimenti normativi si trovano solo in nota o tra parentesi).

È stato esplicitato il contenuto dei requisiti previsti dalla legge laddove erano previste formule del tipo «dichiaro di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. X della legge XX», che rendevano difficilmente conoscibile per l'impresa il contenuto della dichiarazione da sottoscrivere.

# I TERMINI DI ADOZIONE

---

Le **Regioni** si adeguano, ove necessario, in relazione alle specifiche normative regionali **entro il 20 giugno 2017**.

Le **amministrazioni comunali** hanno l'obbligo di **pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati**

## GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

L'obbligo di pubblicazione della modulistica sul sito istituzionale da parte del Comune **può essere assolto anche attraverso una delle seguenti modalità:**

- Rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento;
- Rinvio (link) alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all' accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa.

La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate, entro il 30 giugno, costituisce **illecito disciplinare** punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.

Per i moduli non ancora adottati a livello nazionale o per le informazioni che devono essere inserite a livello locale, è sufficiente la pubblicazione delle informazioni già prevista dalle disposizioni in materia di trasparenza.



# MODULISTICA – ESERCIZI COMMERCIALI

Al SUAP del Comune di _____	<b>Compilato a cura del SUAP:</b>
	Pratica _____ del _____ Protocollo _____
Indirizzo _____	<b>SCIA:</b> <input type="checkbox"/> SCIA Apertura <input type="checkbox"/> SCIA Trasferimento di sede <input type="checkbox"/> SCIA Ampliamento
PEC / Posta elettronica _____	<b>SCIA UNICA:</b> <input type="checkbox"/> SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche <input type="checkbox"/> SCIA Trasferimento di sede + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche <input type="checkbox"/> SCIA Ampliamento + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche
	<b>SCIA CONDIZIONATA:</b> <input type="checkbox"/> SCIA o SCIA UNICA Apertura + altre domande <input type="checkbox"/> SCIA o SCIA UNICA Trasferimento di sede + altre domande <input type="checkbox"/> SCIA o SCIA UNICA Ampliamento + altre domande

## SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DI VICINATO<sup>1</sup> (ESERCIZIO COMMERCIALE FINO A 150 / 250 MQ<sup>(\*)</sup>)

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

**INDIRIZZO DELL'ATTIVITÀ**  
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa

Via/piazza _____ n. _____
Comune _____ prov. [ ] [ ] C.A.P. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Stato _____ Telefono fisso / cell. _____ fax. _____

<sup>1</sup> Sono esercizi "di vicinato": quelli con superficie di vendita non superiore a 150 mq (nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti) e a 250 mq (nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti) (art. 4 del D.Lgs. n. 114/1998 e dalle disposizioni regionali di settore). Alcune leggi regionali hanno stabilito limiti dimensionali diversi.

Il modulo può essere utilizzato anche per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo (art. 17, c.4, D.Lgs. n. 114/1998 e disposizioni regionali di settore).

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (\*).

**DATI CATASTALI (\*)**

Foglio n. \_\_\_\_\_ map. \_\_\_\_\_ (se presenti) sub. \_\_\_\_\_ sez. \_\_\_\_\_

Catasto:  fabbricati

**1 – APERTURA**

Il/la sottoscritto/a, **SEGNALA l'avvio dell'esercizio commerciale<sup>2</sup> di:**

Vicinato  
 Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

**Modalità di vendita (\*)**

Vendita al dettaglio superficie di vendita mq [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso superficie di vendita mq [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**Esercizio a carattere**

Permanente

Stagionale (\*) dal [ ] [ ] [ ] [ ] al [ ] [ ] [ ] [ ] (gg/mm)

Temporaneo (\*) dal [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] al [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (gg/mm/aaaa)

**Esercizio collocato in centro commerciale (\*)**

Sì denominazione \_\_\_\_\_

No

**Settori merceologici e superfici di vendita (\*)**

Alimentare superficie di vendita mq [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Non alimentare superficie di vendita mq [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**Superficie di vendita complessiva mq [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]**  
(la superficie da indicare deve essere uguale alla somma delle superfici sopra riportate)

**Di cui:**

**Vendita di merci ingombranti – Settore non alimentare: (\*)**

Merci ingombranti superficie di vendita mq [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**Vendita di prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali:**

<sup>2</sup> Come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 59/2010 e dalle disposizioni regionali di settore.

# MODULISTICA – QUADRO RIEPILOGATIVO

## Quadro riepilogativo della documentazione allegata

### DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
<input type="checkbox"/>	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
<input type="checkbox"/>	Copia del documento di identità dell' titolare/i	Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
<input type="checkbox"/>	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (Allegato A) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
<input type="checkbox"/>	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del preposto (Allegato B) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di un preposto

### SCIA UNICA

### ALTRE SEGNALEZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
<input type="checkbox"/>	Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)	Sempre obbligatoria in caso di esercizio alimentare
<input type="checkbox"/>	SCIA per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale	In caso di vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale

<input type="checkbox"/>	Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.Lgs. n. 504/1995)	In caso di vendita di alcolici
<input type="checkbox"/>	SCIA prevenzione incendi	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, ovvero In caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 kg, ovvero In caso di vendita di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc
<input type="checkbox"/>	Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari	In caso di vendita di farmaci da banco o medicinali veterinari
<input type="checkbox"/>	Comunicazione per la vendita di gas petrolio liquefatto (GPL) per combustione	In caso di vendita di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione
<input type="checkbox"/>	Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di gas infiammabili in recipienti mobili compressi (D.Lgs. n. 504/1995)	In caso di vendita di gas infiammabili in recipienti mobili compressi
<input type="checkbox"/>	SCIA per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la SCIA)

### SCIA CONDIZIONATA


### RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
----------	---------------	------------------------

# LE PRIME INIZIATIVE: L'HELP DESK



Siamo a diposizione per informazioni e approfondimenti **dalle ore 9.30 alle 16.30** al numero **06-68997160**



e all'indirizzo mail **[help-conferenza-scia@governo.it](mailto:help-conferenza-scia@governo.it)**